



2024/2600

8.10.2024

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DI NORVEGIA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, di seguito «l'accordo», e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2014-2021, in particolare l'articolo 1,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

1. Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.
2. Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui esenti da dazio. Tali contingenti riguardano il periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2028. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari sono aperti il giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Il primo contingente tariffario è disponibile a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 30 aprile 2024. A decorrere dal 1° maggio 2024, i contingenti tariffari successivi sono assegnati ogni anno dal 1° maggio al 30 aprile fino al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.
3. I volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo dal 1° maggio 2021 fino all'applicazione provvisoria del presente protocollo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il resto del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.
4. Nel caso in cui i contingenti di cui all'articolo 1 non siano esauriti durante il periodo di cui al medesimo articolo e se un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti non è applicato, le importazioni dalla Norvegia possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti tariffari fino a due anni successivamente alla fine del periodo di cui all'articolo 1, ma non oltre l'applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.

Articolo 3

1. La Norvegia fa quanto necessario per garantire il mantenimento delle disposizioni che consentono il libero transito del pesce e dei prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. L'accordo si applica fino a due anni successivamente alla fine del periodo di cui all'articolo 1, ma non oltre l'applicazione provvisoria di un protocollo successivo

Articolo 4

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973.

Articolo 5

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presente protocollo è applicato a titolo provvisorio dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Articolo 6

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti.

Съставено в Брюксел на дванадесети септември две хиляди двадесет и четвърта година.

Hecho en Bruselas, el doce de septiembre de dos mil veinticuatro.

V Bruselu dne dvanáctého září dva tisíce dvacet čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte september to tusind og fireogtyve.

Geschehen zu Brüssel am zwölften September zweitausendvierundzwanzig.

Kahe tuhanda kahekümne neljanda aasta septembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα.

Done at Brussels on the twelfth day of September in the year two thousand and twenty four.

Fait à Bruxelles, le douze septembre deux mille vingt-quatre.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dóú lá déag de Mheán Fómhair sa bhliain dhá mhíle fiche a ceathair.

Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog rujna godine dvije tisuće dvadeset četvrte.

Fatto a Bruxelles, addì dodici settembre duemilaventiquattro.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit ceturťā gada divpadsmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt ketvirtą metų rugsėjo dvyliką dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-huszonegyedik év szeptember havának tizenkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta' Settembru fis-sena elfejn u erbgha u ghoxrin.

Gedaan te Brussel, twaalf september tweeduizend vierentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego września roku dwa tysiące dwudziestego czwartego.

Feito em Bruxelas, em doze de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Íntocmit la Bruxelles la doisprezece septembrie două mii douăzeci și patru.

V Bruseli dvanásteho septembra dvetisícdvadsaťštyri.

V Bruslju, dvanajstega septembra dva tisoč štiriindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä.

Som skedde i Bryssel den tolfte september år tjugohundra'tjugofyra.

Utfærdiget i Brussel den tolvte september to tusen og tjuefire.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

For Kongeriket Norge

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

Oltre ai contingenti tariffari permanenti esenti da dazio esistenti, l'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari della Norvegia:

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingenziale annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato ⁽¹⁾
0303 51 00	Aringhe « <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> », congelate ⁽²⁾	25 000 tonnellate
0303 55 90	Suri e sugarelli « <i>Trachurus</i> spp.», congelati (escl. suri e sugarelli dell'Atlantico, inca o del Pacifico)	5 000 tonnellate
0303 59 90	Sgombri indiani « <i>Rastrelliger</i> spp.», maccarelli reali « <i>Scomberomorus</i> spp.», carangi « <i>Caranx</i> spp.», pampi argentei « <i>Pampus</i> spp.», costardella saira « <i>Cololabis saira</i> », sugarotti « <i>Decapterus</i> spp.», capelin « <i>Mallotus villosus</i> », boniti « <i>Sarda</i> spp.», marlin, pesci vela e pesci lancia « <i>Istiophoridae</i> », congelati	
0303 69 90	Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska, melù, merluzzi artici, merlani, merluzzi gialli, merluzzi granatieri e molve)	
0303 82 00	Razze congelate (Rajidae)	
0303 89 90	Pesce congelato, non nominato altrove	
0304 86 00	Filetti di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), congelati	65 000 tonnellate
0304 99 23	Lati e altra carne «anche tritati» di aringa « <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> », congelati	
ex 0304 49 90	Filetti di aringhe, freschi o refrigerati	
0304 59 50	Lati di aringhe, freschi o refrigerati	
0309 10 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	1 000 tonnellate
1604 12 91	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	28 000 tonnellate di peso netto sgocciolato
1604 12 99		
1605 21 10	Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati	7 000 tonnellate
1605 21 90		
1605 29 00		
1604 11 00	Preparazioni o conserve di salmone, intero o in pezzi, ma non tritato	1 250 tonnellate
0305 41 00	Salmone affumicato, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili	2 500 tonnellate

⁽¹⁾ I quantitativi sono aggiunti conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del presente protocollo.

⁽²⁾ Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 15 giugno.

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato ⁽³⁾
0306 16 99 0306 17 93	Gamberetti della famiglia Pandalidae, congelati	1 000 tonnellate
0302 19 00 0302 22 00 0302 43 90 0302 59 20 0302 59 30 0302 81 15 0302 89 31 0302 91 00 0302 99 00	Pesce fresco o refrigerato	5 100 tonnellate
0303 19 00 0303 53 90 0303 89 31 0303 89 39 0303 91 90 0303 99 00	Pesce congelato	6 850 tonnellate
0304 52 00 0304 73 00 0304 99 21 0304 99 99	Filetti di pesce freschi, refrigerati o congelati	3 600 tonnellate

⁽³⁾ I quantitativi sono aggiunti conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del presente protocollo.